

# **CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO**

## **PREMESSA**

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

La nota 1865 precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti".

## **I CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

## **AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE**

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in due o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati requisiti.

**La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.**

## **INSEGNAMENTO RELIGIONE ED ORA ALTERNATIVA**

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

## **VOTO IN DECIMI**

Per i soli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo. Il voto di ammissione scaturisce dalla media dei voti del primo e secondo anno con il voto del terzo anno (media tra tutte le discipline).

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Ciascun consiglio di classe si riserva di attribuire un bonus premiale di 0.5 punti da sommare al voto scaturito dalla media di cui sopra. Il suddetto bonus può essere concesso:

1. agli allievi che non si sono trovati in situazione di incorrere in debiti scolastici secondo quanto previsto dall' ex DPR 122/2009 art. 2 comma 7
2. per compensare situazioni di disagio vissute dall'alunno.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

## **VOTO COMPORTAMENTO**

Sebbene nelle parti normative dedicate all'esame non si parli dell'abrogazione della norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10, è evidente che la stessa non ha più validità, mentre resta valida (come sopra riportato) la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).